



# Università per Stranieri di Perugia

## BIBLIOTECA PALAZZO GALLENGA PROGETTO DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TESTI ANTICHI DEL FONDO GALLENGA STUART

info:  
Paola Attanasio  
Biblioteca Palazzo Gallenga  
Piazza Fortebraccio, 4  
06123 Perugia  
paola.attanasio@unistrapg.it  
tel. 075.5746704

### Benedictus XIV, papa

*Bandi generali da osservarsi di Commissione di Nostro Signore  
Benedetto 14.*

Pubblicazione: In Roma : nella stamperia della Reverenda  
Camera Apostolica, 1754  
Pubblicazione di vario genere, che aveva valore nello  
stato ecclesiastico compreso il territorio di Benevento,  
tra i vari argomenti: le feste, i giochi, le armi bianche,  
i costumi morali.

Descrizione fisica: 14 cc. ; fol.

Note: Sul recto della prima carta tre stemmi incisi su legno.  
Contiene: *Traduzione della costituzione della santità di  
nostro signore papa Clemente 13. colla quale si  
proibisce, che nelle città, terre, e luoghi dello Stato  
Ecclesiastico, occasione della morte del papa, si venga  
all'elezione di magistrati straordinari, e comandanti di  
milizie, o si armino soldati; derogandoli perciò, ed  
annullandosi qualsivoglia statuto, privilegio, e  
consuetudine contraria.*

In Roma : nella stamperia della Reverenda Camera  
Apostolica, 1759.

XII p. ; 4°

Stemma pontificio sul front.

Iniz. orn.

Segn.: A14

Segn.: A<sup>6</sup>

Contiene in fine fogli ripiegati: editti pontifici, bandi,  
notificazioni, una lettera manoscritta del 1792

Impronta: nol- d-a, aler mero (C) 1754 (R)

ioe- e-o- a.i.- i-da (C) 1759 (R)

---

Di seguito alcune immagine significative del testo



# BANDI GENERALI

Da osservarsi di Commissione

DI NOSTRO Signore

## BENEDETTO PAPA XIV.

F. G. S.  
Invent. N. 10351



Ciochè nello Stato Ecclesiastico si conservi, e s'accresca la quiete, quale sommamente è a cuore all'Emo, e Rmo Sig. Card. Silvio Vescovo di Sabina della S. R. C. Cardinal Valenti, e della Santità di Nostro Signore Segretario di Stato:

si rimuova tutto quello, che può disturbarla; e siano ovviati gli scandali, e gl'inconvenienti, che potessero inquietare i Sudditi, l'Eminenza Sua di espresso ordine della Santità di Nostro Signore Papa BENEDETTO XIV. col presente publico Bando da osservarsi non solamente per tutto lo Stato Ecclesiastico immediatamente soggetto, compresavi anche con preciso commando della Santità Sua la Città di Benevento: suo Contado; e Territorio, ma anche ne'Luoghi Baronali tanto, se il Processo si farà coll'autorità della Sag. Consulta nella prima istanza, quanto se la Causa farà avvocata dalla Curia Baronale, o dalla medesima in qualsivoglia maniera, ed in qualsivoglia stato farà rinunziata a beneplacito della Santità Sua; e della Santa Sede Apostolica ordina, e dispone le seguenti provisioni.

*Bestemmie.*

**E** Primo: Sebbene sia tanto disdicevole, e ripugnante all'Vomo l'offender Dio colla Bestemmia, o nella Persona di S. D. M., o de Santi suoi, che non dovrebbe esser necessario di averli a provvedere con alcuna Legge umana: tuttavia ritrovandosi alcuni così ciechi, e bestiali, che nè col lume della ragione si fanno contener da così mostruoso eccesso; nè col timor delle Legi Canoniche, e Civili, che vi hanno

imposte diverse pene, desiderando Sua Eminenza por freno alla perversità di Costoro ordina, e dispone, che se alcuno bestemmierà, maledirà, o in qualsivoglia modo disonestamente nominerà il Santissimo Nome di Dio, o del suo Unigenito Figliuolo Nostro Redentore, o della Santissima Madre sempre Vergine, o di qualsivoglia Santo, o Santa, oltre le pene della Costituzione di S. Pio V. emanata nel dì primo Aprile 1566., che in-

**T** Irare a' Palombi cap. 126.  
Turbative cap. 122.  
I tutori di Monete . Vedi  
Monete .  
Travestirsi cap. 117.  
Truffe cap. 97.  
Tumulti , o rumori cap. 68.

**V** Agabondi cap. 121.  
Vendetta tra' versale  
cap. 65.  
Venditori . Vedi Artisti .  
Veleni propinati , o preparati  
per propinare cap. 83.  
Veleni non si vendino da Spe-  
ziali senza licenza del Me-  
dico cap. 84. Medici, e Cbi-  
rurgbi devono subito denun-  
ziar l'Infermo , quando e so-  
spetto di Veleno cap. 85.

Ufficiali di Giustizia compresi  
nella disposizione della dela-  
zion delle armi , e quali  
cap. 38.  
Violenza a Donne, o Fanciulle.  
Vedi cognizioni Carnali .  
Usure cap. 29. Dove l'articolo  
è dubio se ne aspetti la deci-  
sione del Giudice Ecclesiastico  
prima di procedere cap. 30.

**Z**  
Zingari cap. 119.

IN ROMA, MDCCLIV.

Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica.

SANCTISSIMI IN CHRISTO PATRIS,  
ET DOMINI NOSTRI DOMINI  
**C L E M E N T I S**  
D I V I N A P R O V I D E N T I A  
P A P Æ X I I I .  
**C O N S T I T U T I O**


PER QUAM

Interdicitur & prohibetur, ne in Apostolicæ Sedis Ditionis  
Civitatibus & Locis, post obitum Romani Pontificis,  
extraordinarii Magistratus, aut Militum Duces  
eligantur, neque Milites conscribi possint:

Et contraria quæcumque Statuta, Privilegia,  
aut consuetudines revocantur & abolentur.

C O M

Extensione prohibitionis hujusmodi ad Civitatem Velitrarum,  
decedente Cardinali Sacri Collegii Decano,  
aliisque opportunis ordinationibus.



ROMÆ, MDCCLIX.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

TRADUZIONE  
DELLA  
**C O S T I T U Z I O N E**  
DELLA  
SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE  
**P A P A C L E M E N T E X I I I .**


COLLA QUALE

Si proibisce, che nelle Città, Terre, e Luoghi dello Stato  
Ecclesiastico, in occasione della morte del PAPA,  
si venga all' elezione di Magistrati Straordinarj,  
e Comandanti di Milizie, o si armino Soldati;

Derogandosi perciò, ed annullandosi qualsivoglia Statuto,  
Privilegio, e Consuetudine contraria.

QUAL PROIBIZIONE

Si estende anche alla Città di Velletri, qualora accada  
la morte del Cardinal Decano; e si danno  
altri opportuni provvedimenti.



I N R O M A , M D C C L I X .

Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica.

# RESOLUTIONES

Sacræ Congregationis Immunitatis emanatæ sub die 27.  
Julii 1706.

## EUGUBINA.



ACRA Congregatio super Immunitate Ecclesiastica, & controversiis Jurisdictionalibus ad consulendum controversiis, quæ sæpè sæpius oriuntur in admessione Clericorum, & etiam Laicorum privilegiatorum ad Consilia Communitatum, nec non ad ad exercitium munerum publicorum decrevit.

Primo: Quod Privilegiati gaudentes Privilegio fori Ecclesiastici, & petentes admitti inter Consiliarios, admittantur, ita tamen, ut quoad pertinentia ad Consiliarium tantum non gaudeant privilegio fori Ecclesiastici.

Secundo: Quod Privilegiati prædicti jam admissi inter Consiliarios renuentes intervenire Consiliis, quatenus non fuerint legitimè impediti, subiiciantur eisdem multæ pecuniariis, quibus subjacent alii Laici non privilegiati, & easdem multas exequi possit Judex Laicus, dummodo ipsi privilegiati actum non renuncient absque spe reintegrationis in perpetuum loco, quem habent in Consilio, ita ut amplius non possint admitti.

Tertio: Quod iidem Privilegiati habentes locum in Consilio possint etiam renuentes cogi a Superiori Laico suscipere munera Camerarii, Depositarii, Grascerii, Abundantarii, & similia officia Communitativa eadem forma, & poena, quibus cogi possunt Laici non Privilegiati, dummodo ipsi Privilegiati actum non renuncient in perpetuum absque spe reintegrationis loco, quem habent in Consilio, ita tamen ut amplius non possint admitti.

Quarto: Quod iidem Privilegiati suscipientes præfata munera non gaudeant Privilegio fori quoad pertinentia tantum ad præfata munera ab ipsis suscepta, & contra eosdem procedi possit in omnibus casibus, etiam expleto officio.

Quinto: Quod Clerici Conjugati, qui sunt de numero Consiliariorum, non incedentes notoriè in habitu, & Tonsura, quatenus renuant intervenire Consiliis, vel suscipere munera Camerarii, Depositarii, Grascerii, Abundantarii, & similia Officia Communitativa possint multari per Superiorem Laicum eisdem multæ pecuniariis, quibus sunt subjecti alii Laici; Et in casu quo iidem Clerici Conjugati, postquam renuerint, reassumpserint habitum, talis reassumptio nihil eisdem suffragetur pro evitanda præfata multa.

Sexto: Quoad alios Clericos, tam Cælibes, quam Conjugatos habentes requisita Cap. Unic. de Cleric. Conjug. in 6. etiam admissos inter Consiliarios, si legitimè non impediti renuerint interesse Consiliis, Episcopi, aliique Superiores Ecclesiastici procedant ad omnem requisitionem etiam extrajudicalem Superioris Laici, vel Magistratus contra eosdem ad multas pecuniarias ab ipsis arbitrandas, dummodo non sint minores illis, quibus subjecti sunt Consilarii Seculares, & poenæ applicentur locis Piiis.

Episcopi procedant similiter contra eosdem Clericos casu, quo deliquerint in materiis pertinentibus ad Consilium. Romæ hac die 27. Julii 1706.

G. Card. Carpineus.

P. Marefusus Secretarius.

# DICHIARAZIONE

## Sopra la Bolla degl'Omicidj.



SILVIO del Titolo di S. Prisca della S. R. C. Prete Card. Valenti  
della Santità di Nostro Signore Segretario di Stato.



Iconoscendo la Santità di Nostro Signore felicemente regnante quanto sia necessaria l'esecuzione della Bolla, che comincia : *In supremo Justitiae Solio* : fatta dalla San. Mem. di Clemente Papa XII. suo Antecessore, e publicata il dì 22. Febraro 1735. , nella quale fra l'altre disposizioni, per evitare la frequenza degl'Omicidj, viene imposta la pena della Ga-

lera per anni cinque contro i Rei di spari d'Archibugiata senz'offesa, benchè in rissa, e la Galera perpetua, quando da tali spari rissosi ne siegua l'offesa della Persona, e volendo rimuovere ogni dubbio eccitato, e da eccitarsi sopra la comprensione de' Soldati delle Milizie ancor d'Ordinanze, e stipendiate di tutto lo Stato Ecclesiastico, comprese ancora le quattro Legazioni d'Urbino, Romagna, Ferrara, Bologna, e la Città, e Ducato di Benevento, udito ancora il parere d'alcuni della Congregazione già deputata sopra le materie di detta Costituzione, dichiara per Organo nostro, che nella medema restino compresi tutti li Soldati di dd. Milizie, come sopra, e che in dd. pene incorrerranno tutti, e singoli Soldati sudetti per i spari d'Archibugiate con ferite, o senza, benche in rissa, e calor d'ira, senza che possa in modo alcuno suffragargli per evitar dd. pene il Privilegio militare, non essendo mai stata mente, nè del sudetto Papa Clemente XII., nè degl'altri suoi Predecessori di stendere i Privilegj militari a quei Delitti, per i quali s'impone la pena della Galera, derogando in quanto faccia di bisogno in questa parte ai Privilegj militari sudetti, quali però restino fermi in tutte l'altre parti.

Volendo, che la presente dichiarazione affissa, e publicata, che farà in Roma, e ne' luoghi soliti, abbia lo stesso vigore, come se fosse stata publicata in ciascun luogo dello Stato suo Ecclesiastico nel termine di giorni trè in quanto a Roma, e suo Distretto, e di giorni trenta nel rimanente dello stesso Stato, comprese anco le Legazioni d'Urbino, Ravenna, Ferrara, e Bologna, e la Città, e Stato di Benevento, ed ogn'altro luogo, che avesse bisogno d'una speciale, & individua menzione, come se a ciascuna persona fosse stata personalmente presentata, & intimata. Data in Roma questo dì 13. Giugno 1741.

S. Card. Valenti.

Girolamo de Bardi Segretario.

Die, Mense, & Anno, quibus supra supradicta Declaratio affixa, & publicata fuit ad vestros Curiae Innocentianae, & in Aedibus Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Petrum Righum Apoll. Curj. Sebastianos Amadei Mag. Curj.

In ROMA, Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1741.

( VI. )

precisa. Volendo, e decretando, che alla presente Nostra Cedula di Moto proprio non possa mai opporsi di sorrezione, orrezione, ne di qualunque altro vizio, o difetto della Nostra Volontà, ed intenzione, ma vaglia, ed abbia sempre il suo pieno effetto, efecuzione, e vigore colla semplice Nostra Sottoscrizione (salva la Costituzione di Pio IV. Nostro Predecessore *de registrandis* quale vogliamo, che si offervi, pagata solamente la Mercede al Notaro, e non altro) e che quanto in essa si contiene debba sempre attendersi, ed eseguirsi, togliendo Noi a qualunque Tribunale anche di Roma, Collegiale, e composto di Rm̃i Cardinali, e degno di speciale menzione ogni facoltà di definire, ed interpretare diversamente, e dichiarando fin d' adesso nullo, ed invalido tuttociò, che si facesse, o potesse fare in contrario, ancorchè non vi sieno stati chiamati, citati, ne sentiti il Commiffario della Nostra Camera; gli anzidetti Tribunali, ne altra qualsivoglia Persona, Comunità, luogo Pio, o altro Corpo, che vi avesse, o pretendesse avervi interesse, non ostante la regola della Nostra Cancellaria *de jure quaesito non tollendo*, e qualsivieno altre Ordinazioni, e Costituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Transazioni, Riforme, Usi, Stili, Consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario alle quali tutte, e singole avendone il pieno tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito per questa volta sola, e per l' effetto delle cose premesse amplamente deroghiamo; Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano questo di 19. Giugno 1790.

PIUS PP. VI.

Die 25. Junii 1790. = *Supradicta Cedula Motus Proprii SSmi exhibita, & presentata fuit in Plena Camera, illaque commissa Illmo, & Rmo D. de Pretis C.A.C. & Judici deputato: die 5. Julii cit. Illmo D. Jacobo Borsari Commiffario R.C.A. ad relationem ejusdem R. P. D. de Pretis admiffa, & registrata fuit in lib. Signat. SSmi sub folio 24. terg.*

19. Giug. 1790

# MOTO PROPRIO

DELLA SANTITA' DI NOSTRO Signore

## PIO PAPA SESTO

SULLA SISTEMAZIONE

Delli piccoli Governi dello Stato  
Ecclesiastico

E

Sulle Giubilazioni de' Luogotenenti,  
e Governatori.



IN ROMA MDCCXC.

Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica.